

**INTERESSE DI RATEAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI INAIL
NUOVO TASSO DAL 2/8/23**

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 27 luglio u.s. (allegato 1), ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R. ^[1]); di conseguenza l'INAIL, con la circolare n. 37 del 31 luglio 2023, ha:

- 1) reso noto che, dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per:
 - (i) le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, c. 11, d.l. n. 338/1989 ^[2]) è pari al 10,25%;
 - (ii) la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, commi 8 e 10, legge n. 388/2000 ^[3]) è pari al 9,75%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, c. 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, c. 4, del d.l. n. 318/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 agosto 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nell'accluso documento - allegato 2).

SANZIONI CIVILI

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 2 agosto 2023 si applica un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lettera a), legge n. 388/2000);
- b. evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, c. 8, lettera b), secondo periodo, legge n. 388/2000);

c. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, legge n. 388/2000).

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera n. 13 del 17 gennaio 2002, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera l'Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, c. 1, d.lgs. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore, pari al 5,00% (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022), a decorrere dal 2 agosto 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).

^[1] Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

^[2] **D.I. n. 338/1989, art. 2, c. 11**

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

^[3] **Legge n. 388/2000, art. 116, commi 8 e 10**

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.



Comunicato stampa

27 luglio 2023

Decisioni di politica monetaria

L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Ha pertanto deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE.

L'incremento dei tassi di oggi rispecchia la valutazione del Consiglio direttivo delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria. Gli andamenti osservati dopo l'ultima riunione confermano l'aspettativa che l'inflazione si ridurrà ulteriormente nel resto dell'anno, ma si manterrà su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo. Sebbene alcune misure mostrino segnali di allentamento, l'inflazione di fondo resta nel complesso elevata. I passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore: le condizioni di finanziamento si sono inasprite nuovamente e frenano in misura crescente la domanda, che rappresenta un fattore importante per riportare l'inflazione all'obiettivo.

Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati della restrizione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse seguiranno a essere basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione considerati i dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.

Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di fissare la remunerazione delle riserve obbligatorie allo 0%. Questa decisione preserverà l'efficacia della politica monetaria, mantenendo l'attuale grado di controllo sulla sua intonazione e assicurando la completa trasmissione delle decisioni sui tassi ai mercati monetari. Allo stesso tempo, migliorerà l'efficienza della politica monetaria, riducendo

Banca centrale europea

Direzione Generale Comunicazione

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu

l'ammontare complessivo degli interessi da corrispondere sulle riserve al fine di dare attuazione all'orientamento adeguato.

I dettagli della modifica della remunerazione delle riserve obbligatorie sono forniti in un apposito comunicato stampa che sarà pubblicato alle 15.45 (ora dell'Europa centrale).

Tassi di interesse di riferimento della BCE

Il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, con effetto dal 2 agosto 2023.

Programma di acquisto di attività (PAA) e Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP)

Il portafoglio del PAA si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l'Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

Per quanto riguarda il PEPP (pandemic emergency purchase programme), il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno sino alla fine del 2024. In ogni caso, la futura riduzione graduale del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria.

Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia.

Operazioni di rifinanziamento

A fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo riesaminerà regolarmente come le operazioni mirate e i rimborsi in atto contribuiscono all'orientamento della politica monetaria.

Banca centrale europea

Direzione Generale Comunicazione

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu

Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell'ambito del proprio mandato per assicurare che l'inflazione ritorni all'obiettivo del 2% a medio termine e per preservare l'ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell'area dell'euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi.

La Presidente della BCE illustrerà i motivi di tali decisioni nella conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle 14.45 (ora dell'Europa centrale).

Per l'esatta formulazione del testo approvato dal Consiglio direttivo si rimanda alla versione inglese.

Banca centrale europea

Direzione Generale Comunicazione

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu

TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA					
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)		Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti			
		Tasso su deposito overnight	Tasso su rifinanziam. marginale		
	Data inizio validità				Data inizio validità
4,25	02/08/2023	3,75	4,50	4,25	02/08/2023
4,00	21/06/2023	3,50	4,25	4,25	21/06/2023
3,75	10/05/2023	3,25	4,00	4,00	10/05/2023
3,50	22/03/2023	3,00	3,75	3,75	22/03/2023
3,00	08/02/2023	2,50	3,25	3,25	08/02/2023
2,50	21/12/2022	2,00	2,75	2,75	21/12/2022
2,00	02/11/2022	1,50	2,25	2,25	02/11/2022
1,25	14/09/2022	0,75	1,50	1,50	14/09/2022
0,50	27/07/2022	0,00	0,75	0,75	27/07/2022
0,00	18/09/2019	-0,50	0,25	0,25	18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,40	0,25	0,25	16/03/2016
0,05	10/09/2014	-0,30	0,30	0,30	09/12/2015
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30	0,30	10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40	0,40	11/06/2014
0,25	13/11/2013	0,00	0,75	0,75	13/11/2013
0,50	08/05/2013	0,00	1,00	1,00	08/05/2013
0,75	11/07/2012	0,00	1,50	1,50	11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75	1,75	14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00	2,00	09/11/2011
1,50	13/07/2011	0,75	2,25	2,25	13/07/2011
1,25	13/04/2011	0,50	2,00	2,00	13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,25	1,75	1,75	13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25	2,25	08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50	2,50	11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00	3,00	21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00	3,00	10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75	3,75	12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25	4,25	09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75	4,75	08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25	5,25	09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00	5,00	13/06/2007
3,75	14/03/2007	2,75	4,75	4,75	14/03/2007
3,50	13/12/2006	2,50	4,50	4,50	13/12/2006
3,25	11/10/2006	2,25	4,25	4,25	11/10/2006
3,00	09/08/2006	2,00	4,00	4,00	09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75	3,75	15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50	3,50	08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25	3,25	06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00	3,00	06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50	3,50	07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75	3,75	06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25	4,25	09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75	4,75	18/09/2001
4,25	05/09/2001	3,25	5,25	5,25	31/08/2001
4,50	15/05/2001	3,50	5,50	5,50	11/05/2001
4,75	11/10/2000	3,75	5,75	5,75	06/10/2000
4,50	06/09/2000	3,50	5,50	5,50	01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25	5,25	09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75	4,75	28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50	4,50	17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25	4,25	04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00	4,00	05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50	3,50	09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	4,50	22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25	3,25	04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	4,50	01/01/1999

(*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi.